

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 35-6034

Approvazione modifiche disposizioni statutarie di n. 8 su totale 63 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che la Regione Piemonte, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in tema di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B. di cui agli art.li 46 e 48 della L. 6972/1890 e dall'art. 8, comma 1 della L.R. 23/2015, ha delineato, con D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017, lo specifico e straordinario procedimento volto a realizzare l'adeguamento delle disposizioni statutarie delle I.P.A.B. interessate alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 122/2010 che stabilisce un numero massimo di membri degli organi di amministrazione e controllo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici;

rilevato che i destinatari di tale procedura sono stati individuati nella Tabella allegata alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017 e s.m.i. per un numero complessivo di n. 63 I.P.A.B.;

viste le D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017, n. 27 – 5790 del 20/10/2017 e n. 14 - 5927 del 17/11/2017 con le quali si è provveduto allo scioglimento degli Organi Amministrativi e alla contestuale nomina dei Commissari Straordinari delle complessive 63 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato che i provvedimenti sopra citati hanno assegnato ai Commissari Straordinari nominati, il termine di 60 giorni dalla loro nomina per la presentazione alla Regione Piemonte delle modifiche dello Statuto relative alla disciplina del numero massimo e dei criteri di composizione e nomina degli organi di amministrazione e controllo (nonché le eventuali disposizioni statutarie strettamente correlate) in conformità a quanto dettato dalla L. n. 122/2010 e nel rispetto delle linee guida dettate dalla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017 nonché del principio di portata generale di cui all'art. 32 della L.R. n. 12 del 02/08/2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” in base al quale la durata del mandato degli organi di tali Enti coincide per legge con la data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino stesso, con ciò determinando, pertanto, che tale termine debba trovare applicazione anche nei confronti degli organi di amministrazione degli enti designati e nominati a conclusione della procedura straordinaria di regolarizzazione di cui alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

appurato che nell'ambito degli Enti per i quali si è provveduto allo scioglimento dell'organo amministrativo ed alla nomina del Commissario Straordinario con la D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017 rientrano i seguenti Enti i cui Commissari hanno presentato istanza di modifica dello Statuto entro i termini previsti e le cui modifiche presentano aspetti e caratteristiche che ne consentono la trattazione unitaria:

- IPAB CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” di Nole (To), Statuto in vigore da ultimo approvato con R.D. 21/02/1938;
- IPAB OPERA PIA FACCIO FRICHIERI di Carignano (To), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 26-3971 del 26/09/2016;
- IPAB CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDA CARLO E CAPITOLO LUIGIA di Castagnole Monferrato (At), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 96-42669 del 23/01/1995;
- IPAB ASILO INFANTILE di Oviglio (Al), Statuto in vigore da ultimo approvato con R.D. 21/10/1940;

- IPAB OPERA PIA GARELLI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI di Gressio (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.P.R. 09/12/1970;
- IPAB RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO di Saluzzo (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 20-1277 del 23/12/2010;
- IPAB OSPEDALE RICOVERO TOSO di Canale (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.G.R. n. 20-1277 del 23/12/2010;
- IPAB OSPEDALE DI CARITA' di Villafalletto (Cn), Statuto in vigore da ultimo approvato con D.P.R. 27/04/1962;

rilevato che le modifiche proposte dai Commissari Straordinari degli Enti di cui sopra si caratterizzano per l'adeguatezza rispetto al dettato normativo ed ai principi generali di cui alla L. n. 122/2010 ed alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, presentando, peraltro, difformità con il dettato dell'art. 32 della L.R. 12/2017 ed ulteriori parziali divergenze rispetto all'originario dettato statutario e/o al dettato normativo che, in sede di istruttoria da parte dei competenti Uffici regionali, sono stati superati con interventi di parziale modifica e/o integrazione del disposto statutario sottoposto all'approvazione della Regione Piemonte da parte del nominato Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e della D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato che le disposizioni statutarie oggetto della modifica e/o integrazione da parte dei competenti uffici regionali sono le seguenti:

- IPAB CASA DI RIPOSO "PIOVANO RUSCA" di Nole (To), Articoli 20 e 26 relativi alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente e quorum deliberativi del Consiglio medesimo;
- IPAB OPERA PIA FACCIO FRICHERI di Carignano (To), Articolo 8 rubricato "Consiglio di Amministrazione";
- IPAB CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDA CARLO E CAPITOLO LUIGIA di Castagnole Monferrato (At), Articoli 10 e 16 così rubricati "Consiglio di Amministrazione – nomina e durata" e "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione";
- IPAB ASILO INFANTILE di Oviglio (Al), Articolo 9 relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- IPAB OPERA PIA GARELLI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI di Gressio (Cn), Articolo 16 relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- IPAB RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO di Saluzzo (Cn), Articoli 7 e 8 relativi al numero di consiglieri, criteri di nomina e durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- IPAB OSPEDALE RICOVERO TOSO di Canale (Cn), Articolo 4 relativo alla nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- IPAB OSPEDALE DI CARITA' di Villafalletto (Cn), Articolo 12 relativo alla nomina, composizione e durata dell'organo amministrativo dell'Ente;

preso atto che, come poc'anzi segnalato, i competenti uffici regionali nel corso dell'istruttoria relativa all'approvazione delle modifiche alle disposizioni statutarie interessate, hanno rilevato, per le realtà in questione, la necessità di modificare parzialmente il dettato dell'articolo statutario presentato a causa del mancato adeguamento della disciplina della durata del mandato del futuro organo amministrativo dell'Ente alla normativa dettata dall'art. 32 della L.R. 12/2017 e di ulteriori parziali difformità con l'originaria formulazione dello statuto in vigore dell'Ente, con ciò determinando la necessità di una complessiva riformulazione delle disposizioni

statutarie ai sensi dell'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e della D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017;

rilevato inoltre che la modifica in tema di durata dell'organo amministrativo per l'IPAB OPERA PIA GARELLI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI di Garesio (Cn) e l'IPAB ASILO INFANTILE di Oviglio (Al) si rende ugualmente necessaria nonostante la formale presa d'atto della durata del futuro organo amministrativo in ossequio a quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 12/2017 operata dal Commissario Straordinario nella Delibera Commissariale datata 31/10/17 per il primo Ente e nella Determina Commissariale datata 10/11/17 per il secondo, in quanto si ritiene necessario che tale previsione sia espressamente esplicitata all'interno delle disposizioni statutarie;

appurato che, stante la problematica di cui ai capoversi immediatamente antecedenti, gli uffici regionali competenti hanno individuato la seguente formulazione: *“Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.”* che opportunamente inserita nei vari dettati statuari è dirimente della difformità poc'anzi meglio precisata con ciò determinando una parziale modifica e, nel caso dell'IPAB RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO di Saluzzo (Cn), l'integrazione della proposta Commissariale;

rilevato, inoltre, in sede di istruttoria delle modifiche statutarie, l'ulteriore necessità di integrare le proposte di modifica prodotte dai Commissari dei seguenti Enti nei termini di cui qui di seguito:

- IPAB CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” di Nole (To), con riferimento al secondo capoverso dell'art. 20 di proposta di modifica dello statuto presentata, rettifica attraverso l'eliminazione del secondo capoverso *“Tra i quattro membri designati, uno sarà il rappresentante della Minoranza del Consiglio Comunale”* con l'integrazione del primo capoverso nei seguenti termini *“..., effettuata nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali.”*;
- IPAB CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDA CARLO E CAPITOLO LUIGIA di Castagnole Monferrato (At), in seno all'ultimo capoverso dell'art. 10 di proposta di modifica dello statuto presentata, rettifica dei termini *“... del Presidente della Giunta Regionale ...”* con *“... Autorità di Vigilanza e controllo ...”* ai fini di una maggiore adeguatezza al dato normativo in vigore;
- IPAB ASILO INFANTILE di Oviglio (Al), con riferimento al primo capoverso dell'articolo 9 di proposta di modifica dello statuto presentata, rettifica del termine *“... Provincia ...”* con *“... Regione Piemonte ...”* alla luce di una corretta imputazione del potere di nomina dei membri dei Consigli di Amministrazione delle IPAB, in quanto, in base all'avvicendamento degli Enti nominanti nella successione delle norme e del tempo, allo stato, la potestà di nomina è formalmente in capo alla Regione Piemonte che ne ha delegato l'esercizio alla Provincia ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. b), della L.R. 1/2004;
- IPAB OSPEDALE RICOVERO TOSO di Canale (Cn), in seno al primo capoverso dell'art. 4 di proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto presentata, rettifica dei termini: *“... dal Sindaco del Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 8 del D.lgs 267/00 ...”* con *“... dal Comune ...”*;
- IPAB OSPEDALE DI CARITA' di Villafalletto (Cn), con riferimento all'art. 12 della proposta di modifica dello statuto presentata, nel primo capoverso, rettifica dei termini *“... Consiglio di Amministrazione ...”* con *“... Collegio commissariale ...”* e nel quarto capoverso, rettifica dei termini: *“... dal Sindaco del Comune ...”* con *“... dal Comune ...”*, entrambe per conformità alla natura dell'Ente (ex ECA);

ritenuto, inoltre, necessario ribadire, con riferimento all'IPAB OSPEDALE RICOVERO TOSO di Canale (Cn), che, in conformità alla D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, con il presente provvedimento non è possibile procedere all'approvazione della modifica dell'intero statuto dell'IPAB, bensì “... *alle sole modifiche delle disposizioni dello Statuto relative al numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nonché delle ulteriori disposizioni statutarie (ad es. maggioranze qualificate) incoerenti alla luce delle nuove*”;

appurato che non ricorre la necessità di interventi dell'Autorità Tutoria diretti a realizzare l'integrazione di ulteriori articoli dello Statuto degli Enti interessati ed oggetto di proposta di modifica da parte del Commissario Straordinario, in quanto non ricorrono situazioni di incoerenza tra il testo statutario dell'Ente non oggetto di modifica e quello modificato, eccezion fatta per l'Ente CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” di Nole (To), in relazione al quale si rende necessaria la riformulazione dell'art. 26 relativo ai quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione, così come espressa nell'Allegato alla presente deliberazione e di quanto sopra specificato per l'IPAB RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO di Saluzzo (Cn);

ribadito il carattere gratuito del mandato dei Commissari nominati e, in conformità a quanto deliberato nella D.G.R. n. 46 – 5477 del 03 agosto 2017, la natura non obbligatoria dei pareri resi dalle amministrazioni pubbliche locali eventualmente interessate all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Commissario Straordinario in parte rettificata dalla Regione Piemonte, stante la natura dell'atto e le particolari circostanze ricorrenti ed in parziale deroga alla disciplina dettata dalla L. 6972/1890 per le modifiche statutarie su istanza di parte ed in analogia a quanto disposto dall'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 per i casi di modifica dello Statuto su iniziativa dell'Autorità Tutoria.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 14 – 5705 del 02/10/2017;

vista la D.G.R. n. 27 – 5790 del 20/10/2017;

vista la D.G.R. n. 14-5927 del 17/11/2017;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le nuove formulazioni degli articoli degli statuti delle I.P.A.B. individuate nelle n.8 Tabelle allegate alla presente delibera per farne parte integrante e nei termini ivi precisati;

- di confermare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente in capo al Commissario Straordinario nominato sino all'insediamento – su sua iniziativa – del nuovo organo amministrativo designato e nominato in forza delle disposizioni statutarie approvate con il presente provvedimento e presentare alla Regione Piemonte unitamente relazione finale sul proprio mandato Commissariale;
- di demandare al Dirigente del settore regionale competente l'adozione degli atti necessari ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO n. 1

IPAB CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” di Nole (TO)	Commissario Straordinario: BAIETTO Arduino
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Capo 2° - Del Consiglio d'Amministrazione Art. 20 - L'Istituzione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. Quattro componenti, compreso il Presidente, sono nominati dalla Regione Piemonte, su designazione del Sindaco del Comune di Nole, effettuata nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali.</p> <p>Il Parroco della parrocchia “San Vincenzo” di Nole, quale membro di diritto del Consiglio d'Amministrazione per volontà della testatrice Elisa Piovano, può designare un suo delegato stabile che rappresenti anche le associazioni di volontariato operanti nella struttura.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p>	
<p>Art. 26 - Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della Legge 17 Luglio 1890 n. 6972, non può prender parte alle deliberazioni.</p>	

ALLEGATO n. 2

IPAB OPERA PIA FACCIO FRICHERI di Carignano (TO)	Commissario Straordinario: CURTO Domenico
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 8 “Consiglio di Amministrazione”</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri la cui nomina e surrogazione viene fatta dall'Amministrazione Comunale nella persona del suo legale rappresentante e possono essere riconfermati senza interruzione per una volta.</p> <p>L'ufficio dei componenti il Consiglio di Amministrazione è gratuito.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p> <p>Gli Amministratori decaduti dalla carica prima della naturale scadenza vengono sostituiti dall'Ente a cui competono le nomine.</p> <p>Gli Amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e il Presidente dovrà darne comunicazione al legale rappresentante dell'Amministrazione comunale per la sostituzione.</p>	

ALLEGATO n. 3

IPAB CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDA CARLO E CAPITOLO LUIGIA di Castagnole Monferrato (AT)	Commissario Straordinario: BOSCO Renato
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
<p>Art. 10 “Consiglio di Amministrazione - Nomina e durata in carica”</p> <p>L’istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, nominati:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. 4 dal Consiglio Comunale di Castagnole Monferrato;- n. 1 è di “diritto” il Parroco pro-tempore di Castagnole Monferrato. <p>Ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell’anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.</p> <p>La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su proposta dell’Autorità di vigilanza e controllo.</p>	
<p>Art. 16 “Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione”</p> <p>Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere adottate con l’intervento di almeno tre Amministratori ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.</p> <p>Non può intervenire nella discussione né partecipare al voto l’Amministratore che abbia interesse all’atto o provvedimento in trattazione. L’Amministratore non può parimenti partecipare alla discussione e/o al voto relativi ad atti o provvedimenti ai quali siano interessati suoi parenti od affini sino al quarto grado o stabilmente da lui amministrati o corpi morali nei quali lo stesso abbia cointeresse.</p>	

ALLEGATO n. 4

IPAB ASILO INFANTILE di Oviglio (AL)	Commissario Straordinario: GALZIGNATO Regina
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 9 L'Asilo è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri. Detti membri vengono nominati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- due membri dal Comune di Oviglio,- due membri dalla Regione Piemonte. <p>Il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei SS. Felice ed Agata di Oviglio è membro di diritto. Il Presidente viene nominato dalla Regione Piemonte, scelto tra i cinque membri.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p>	

ALLEGATO n. 5

IPAB OPERA PIA GARELLI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI di Garessio (CN)	Commissario Straordinario: MARENCO Massimo
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 16 L'Istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri nominati dal Consiglio comunale, compreso un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio stesso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p> <p>L'amministrazione verrà coadiuvata da un segretario economo che nominerà essa stessa, determinandone le funzioni e le competenze.</p>	

ALLEGATO n. 6

IPAB RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO di Saluzzo (CN)	Commissario Straordinario: BERTOLA Roberto
ARTICOLI STATUTO MODIFICATI	
Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e da quattro Consiglieri.	
Art. 8 Il Presidente è nominato dal Comune di Saluzzo. Due consiglieri sono nominati dal Comune di Saluzzo, uno dei quali sentito il Comune di Lagnasco. Un Consigliere è nominato dal Vescovo della Diocesi di Saluzzo. Un Consigliere è nominato dal Presidente neodesignato.	
Art. 10 Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima. Chi surroga membri che, per qualsiasi causa, cessino anticipatamente dalle loro funzioni, rimane in carica soltanto sino alla scadenza della data di cui al precedente capoverso.	

ALLEGATO n. 7

IPAB OSPEDALE RICOVERO TOSO di Canale (CN)	Commissario Straordinario: BEOLETTO Silvio
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 4 L'Ospedale Ricovero "P. Toso" è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri eletti dal Comune di Canale e dal Parroco, membro nato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p>	

ALLEGATO n. 8

IPAB OSPEDALE DI CARITA' di Villafalletto (CN)	Commissario Straordinario: ROSSI Emilio
ARTICOLO STATUTO MODIFICATO	
<p>Art. 12 Il Collegio commissariale dell'Ospedale di Carità è composto da un Presidente e da quattro Consiglieri.</p> <p>Il Presidente è eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti.</p> <p>Due Consiglieri sono membri di diritto, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Villafalletto ed alternativamente, per la durata di un anno, i Rettori pro-tempore delle Confraternite del Gonfalone e della Misericordia.</p> <p>Tre Consiglieri sono nominati dal Comune di Villafalletto che garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare.</p> <p>Ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 12/2017, il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 dicembre dell'anno di completamento del riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge Regionale medesima.</p>	